



FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE
Ordine degli Avvocati di Bologna

Prescrizione e Decadenza

Avv. Antonio Fraticelli

30 gennaio 2014

*Tema:
gli effetti del decorso del tempo nell'esercizio dei diritti
nel diritto civile*

Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt




Cenni storici

In **diritto romano**, il decorso del tempo non comportava limiti all'esercizio dei diritti, salvi soltanto gli effetti dell'usucapione

Limiti temporale all'esercizio dei diritti vengono introdotti, per la prima volta, con il *Codex Theodosianus* (438 d.C.)

Annorum quadraginta praescriptio, quam vetustatem leges ac iura nuncupare voluerunt, admittenda non est, cum actio personalis intenditur. Quare in praesenti et in ceteris causis id potissimum servabis atque custodies, nisi iure veteri comprehensum sit actionem, quae movetur, propter vetustatem non debere moveri. Sed quamvis actio pecuniae postulatae exceptione temporis non finiatur, iudex tamen debet inspicere, quae temporis intervalla nullis iustis causis exsistentibus fluxerint, et instrumenti vetustatem, ut diligentius his consideratis ex officio iudicantis, quid pronuntiari super huiusmodi actionibus oporteat, aestimetur. CTh.4.11.2. De longi temporis praescriptione

Tali limitazioni riguardavano non il diritto, ma la possibilità di agire in giudizio a tutela del diritto  *exceptio praescriptionis*, con possibilità per il giudice di valutare, caso per caso, l'eventuale esistenza di una *iuxta causa* che giustificasse il decorso del tempo

Validità e irripetibilità del pagamento del debito prescritto

Cenni storici (segue)

La prescrizione come strumento di natura processuale
(da far valere in via di azione e/o di eccezione)

Non esiste differenza concettuale tra prescrizione acquisitiva (usucapione) ed estintiva

Inghilterra	<i>Limitation act (1623)</i> – Primo provvedimento normativo teso ad introdurre limiti di tempo alla tutela giudiziale dei diritti mediante eccezione di prescrizione
Francia	<i>Code Napoléon (1804)</i> – Art. 2219: “la prescrizione è un modo di acquistare o di liberarsi grazie al decorrere di un certo lasso di tempo, alle condizioni previste dalla legge”
Italia	Codice Civile del 1965, art. 2105: “La prescrizione è un mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da un’obbligazione”
Germania	<i>BGB (1900)</i> , §194 : “Il diritto di chiedere ad altri un’azione o un’omissione è soggetto a prescrizione”
Svizzera	Codice delle Obbligazioni (1911) – Art. 127: “Si prescrivono col decorso di dieci anni tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone diversamente”

Cenni storici (segue)

Codice civile italiano 1942: la nuova norma in tema di prescrizione (art. 2934) innovando rispetto alla formulazione precedente (art. 2105 cod. civ. 1865) riferisce l'effetto della prescrizione non più all'esercizio dell'azione a tutela del diritto (effetto processuale), bensì all'esistenza del diritto stesso (effetto sostanziale)



*Dal mancato esercizio del diritto nel tempo
consegue l'estinzione del diritto stesso*

Nello stesso senso, la nuova formulazione (2008) dell'art. 2219 del Codice Civile francese

La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Si osserva in dottrina, tuttavia, che la distinzione tra la natura sostanziale e la natura processuale dell'istituto, all'atto pratico risulta di scarso rilievo, in quanto – così come accade negli altri ordinamenti che conoscono una prescrizione che estingue l'azione (e non il diritto) – anche nell'ordinamento italiano:

- il pagamento del debito prescritto non è ripetibile;
- l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione non è rilevabile d'ufficio dal giudice

Prescrizione – Art. 2934 c.c.

Nozione

La prescrizione è il fenomeno giuridico che determina l'estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per un lasso di tempo determinato dalla legge.

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (Art. 2934, I comma, c.c.)

Fondamento

- a) esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti giuridici;
 - b) disinteresse del titolare, reso palese dal decorso del tempo
- = **presunzione di rinuncia al diritto**

•INTERESSE GENERALE

•ISTITUTO DI ORDINE PUBBLICO

•**INDEROGABILITÀ** della relativa disciplina (art. 2936 c.c. “È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”)

•N.B.: è legittima, in un contratto internazionale, la scelta delle parti di applicare al contratto una **legge diversa da quella italiana** che disponga in maniera diversa rispetto alla legge italiana in tema di prescrizione, salvo che non risulti che le parti abbiano voluto derogare alla legge italiana solo sul punto della prescrizione (Cass. 3173/1960)

•Il **pactum de non petendo** non integra violazione del divieto di deroga del regime sulla prescrizione, in quanto incide sostanzialmente sulla stessa azionabilità della pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso (Cass. 8606/2006).



Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (art. 2934, II comma, c.c.)

Diritti esclusi dalla disciplina della prescrizione:



a) **DIRITTI INDISPONIBILI:** non è possibile perdere per inerzia, protratta nel tempo, ciò di cui non si può disporre - es. diritti relativi allo stato delle persone (Cass. 3727/1986), diritti della personalità (C. Cost. 63/1966), il diritto agli alimenti

Tuttavia, il **diritto al risarcimento del danno** derivante da violazione di un diritto indisponibile è soggetto a prescrizione ordinaria, in quanto diritto autonomo rispetto a quello originario_(Cass. SS.UU. 1744/1975)

b) **DIRITTO DI PROPRIETÀ:** in ragione della imprescrittibilità della relativa azione, salvi gli effetti dell'usucapione

L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione (art. 948, III comma, c.c.)

c) **ALTRI DIRITTI INDICATI DALLA LEGGE**

IMPRESCRITTIBILITÀ DI ALTRI DIRITTI O AZIONI INDICATI DALLA LEGGE (O DALLA GIURISPRUDENZA): ALCUNI ESEMPI

- **Azione di nullità del contratto**

“L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione” (art. 1422 c.c.)

- La giurisprudenza ha anche affermato la **imprescrittibilità dell'azione volta a far dichiarare la simulazione (relativa e/o assoluta)**, ex art. 1422 c.c., in quanto azione diretta ad accertare la nullità del negozio apparente (Cass. n. 18025/2003)

- **Azione negatoria (art. 949 c.c.) e azione per ottenere il rispetto delle distanze legali**

“L'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è, salvo gli effetti dell'eventuale usucapione, imprescrittibile perché modellata sullo schema dell' actio negatoria servitutis, essendo rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù” (Cass. n. 867/2000)

- **Azione di contestazione della legittimità (art. 248, II comma, c.c.), Azione di reclamo della legittimità (art. 249, II comma, c.c.), Azione per il riconoscimento della paternità o maternità naturale (art. 270, I comma, c.c.): sono imprescrittibili riguardo al figlio**

IMPRESCRITTIBILITÀ DI ALTRI DIRITTI O AZIONI INDICATI DALLA LEGGE (O DALLA GIURISPRUDENZA): ALCUNI ESEMPI (SEGUE)

- Azioni di mero accertamento (Cass. 1587/1980) e Azioni di accertamento negativo (Cass. 2372/1963)
- Azione per il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera avente ad oggetto statuizioni riguardanti obblighi alimentari verso minori (Cass. SS.UU. 8590/1996) – Sulla scorta dell’articolata motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, sembra si possa affermare che il principio della imprescrittibilità sia estensibile a tutte le azioni di riconoscimento ed esecuzione in Italia di sentenze straniere (e di lodi arbitrali stranieri) che non comportano la revisione nel merito della sentenza straniera oggetto di riconoscimento, non assumendo così carattere costitutivo, ma avendo solo contenuto processuale .
- **Diritto morale d’autore:** imprescrittibilità del diritto in capo all’autore (artt. 20, 21, 22 L. 633/1941) e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai figli (art. 23) (v. anche Cass. 826/1977)
- **Facoltà connesse ai diritti:** *“in facultativis non datur praescriptio, regola tralatizia che trova la sua base normativa nell’art. 2934, ove il riferimento al solo "diritto" sembra escludere tutte le altre situazioni soggettive, nonché applicazione continua e nei settori più vari”* (Cass. 3824/1995)

Termine di Prescrizione

DECORRENZA : *la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere* [art. 2935 c.c.]

RATIO DELLA NORMA: presupposto della prescrizione è l'*inerzia ingiustificata* del titolare del diritto dovuta a semplici difficoltà di fatto o a circostanze occasionali (Cass.14163/2011)

N.B.: Irrilevanza degli impedimenti soggettivi o di ostacoli di mero fatto (es. ignoranza della fonte del diritto) salvo se dovuta a dolo

L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo per la mancata comunicazione, giacché solo in caso di dolo da parte del debitore la prescrizione rimarrà sospesa ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8. (Cass. 14294/2004)

Fattispecie: prescrizione di credito per onorari di due avvocati relativi a prestazioni professionali rese in ordine a una lite transatta; gli avvocati affermavano di avere appreso dell'avvenuta transazione solo due anni dopo che questa era stata conclusa tra le parti

IRRILEVANZA: cambiamento del soggetto tenuto al pagamento (Cass. 109347/93), la possibilità di prevedere l'esito dell'azione da proporre (Cass. 80/61), il mutamento della titolarità del diritto per acquisto a titolo derivativo (Cass. 3654/81), la difficoltà di quantificare un credito (Cass. 1047/88), la natura non liquida del credito (App. RM 01.12.08).

POSSIBILITÀ LEGALE (di diritto) **Es.**: diritto sottoposto a condizione sospensiva: dal verificarsi della condizione; nel diritto sottoposto a termine, dalla scadenza del termine; nella risoluzione del contratto per inadempimento, dalla data in cui si è verificato l'inadempimento (Cass. 3291/73)

Termine di Prescrizione (segue)

- ▣ Decorrenza della prescrizione nei diritti di credito
 - **Crediti esigibili a semplice richiesta del debitore entro un termine**
 - la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto è sorto e se il creditore agisce prima della scadenza del termine a suo favore, la prescrizione decorre solo dalla data di scadenza del termine

“Quando il termine per l'adempimento dell'obbligazione sia previsto a favore del creditore, che ha così facoltà di esigere la prestazione anche prima della scadenza, la prescrizione decorre solo dalla data di scadenza del termine, in pendenza del quale l'inerzia del creditore costituisce solo esercizio di una facoltà, come tale non prescrivibile (nella specie, si trattava del diritto, contrattualmente previsto, di adeguamento automatico del canone locativo, da far valere al termine della locazione, salvo il diritto del locatore di pretendere il pagamento di conguagli o acconti nel corso del rapporto)” (Cass. 3824/1995)
 - **Prestazioni senza termine**
 - il *dies a quo* coincide con quello in cui è sorta l'obbligazione - tranne che per le obbligazioni che, per la loro natura, richiedono la fissazione di un termine per la prestazione
 - *Per le prestazioni sottoposte a un termine da stabilirsi d'accordo tra le parti, ove tale accordo non sia stato raggiunto, la prescrizione decorre dal momento in cui il credito è sorto, in quanto fin da tale momento il creditore può esercitare il suo diritto rivolgendosi al giudice per la fissazione di detto termine, con la conseguenza che dalla sua protratta inerzia può derivare la estinzione del diritto stesso non fatto valere”* (Cass. 1731/1986).

Termine di Prescrizione (segue)

▣ Decorrenza della prescrizione nei diritti reali:

- dall'ultimo giorno in cui è stato esercitato il diritto
 - Nelle **servitù negative e continue**: dal giorno in cui si è verificato il fatto impeditivo da parte del proprietario del fondo servente (App. Venezia, 13.10.56)
 - Il termine di prescrizione (ventennale) di uso di **area pertinenziale al fabbricato per parcheggio** decorre dalla data di acquisto dell'immobile (Cass. 16053/2002); tuttavia, v. Trib. Roma 20.04.2005 che afferma l'indisponibilità e, quindi, l'imprescrittibilità del diritto reale d'uso delle aree adibite a parcheggio per destinazione.

▣ Decorrenza della prescrizione nel diritto al risarcimento del danno:

- dal giorno in cui si è verificato il danno, e non dalla data dell'atto illecito che lo ha cagionato

“Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” (Cass. 11119/2013)
- **Danno all'integrità fisica della persona**: la prescrizione decorre dalla data dell'avvenuta lesione e non dell'aggravamento della stessa (Cass. 7937/2000)
- **Danno derivante da violazione di norme antitrust** (art. 13, L. 287/1990): la prescrizione decorre dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia (App. Napoli, 27.11.2008: nella specie, è stata ritenuta tempestiva l'azione promossa entro cinque anni dalla data del provvedimento con cui l'AGCM aveva sanzionato per anticoncorrenzialità l'intesa posta in essere dalle compagnie d'assicurazione mediante scambio d'informazioni).

Termine di Prescrizione (segue)

- ▣ **COMPUTO** (art. 2963 c.c.): secondo il calendario comune - si computa soltanto il giorno finale e non quello iniziale
- ▣ **COMPIMENTO** (art. 2962 c.c.): quando è compiuto l'ultimo giorno del termine

Rinunzia della prescrizione - Art. 2937 c.c.

La rinunzia è un **atto di disposizione** avente ad oggetto il diritto di liberarsi dal rapporto giuridico preesistente

E' atto di natura negoziale, unilaterale, non recettizio, la cui validità ed efficacia prescinde dalla conoscenza che ne abbia il soggetto interessato, essendo necessario soltanto che la volontà del rinunciante risulti in modo inequivocabile (Cass. 13870/2009).

E' rilevabile d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di eccezione in senso lato (Cass. 7411/2003; v. anche Cass. 4804/2007)

Rinunzia della prescrizione - Art. 2937 c.c. (segue)

[1] Non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto

- La parte deve essere dotata di **capacità d'agire** o da un suo **rappresentante**
 - *“tale potere rappresentativo non compete in generale alle associazioni sindacali che sono chiamate soltanto alla cura degli interessi collettivi delle categorie associate”* (Cass. 6623/1987)
- In caso di **ente pubblico**, il rappresentante è identificato nel soggetto che, secondo la normativa vigente al momento, è legittimato a disporre del diritto di eccepire la prescrizione a favore dell'ente, o a rinunciarvi (Cass. 652/2003)
 - N.B.: la possibilità di rinuncia è preclusa alla pubblica amministrazione nell'ipotesi di crediti pecuniari derivanti da un rapporto di pubblico impiego: una volta maturato il termine di prescrizione, l'ente ha l'obbligo di eccepirlo senza che sussista alcuna discrezionalità di avvalersi o meno della stessa (Cons. Stato, 157/2008)

Rinunzia della prescrizione - Art. 2937 c.c. (segue)

[2] Si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta

- *Art. 2962 c.c.: la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del relativo termine*

La rinuncia preventiva alla prescrizione altro non è che il riconoscimento del diritto altrui

Rinunzia della prescrizione - Art. 2937 c.c.

(segue)

[3] La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione

- Per la valida rinuncia alla prescrizione non è previsto alcun requisito di forma
- E' possibile la **rinuncia tacita**, ravvisabile con un fatto totalmente e inequivocabilmente incompatibile con la volontà dell'avente diritto di avvalersene
 - il semplice comportamento inerte della parte debitrice non è sufficiente a individuare una sua rinuncia tacita alla prescrizione, dovendo il giudice comunque indagare in tal senso (Cass. 614/1966)
 - La rinuncia può essere fatta valere per la prima volta anche in sede di gravame in quanto l'inerzia o il silenzio in primo grado della parte interessata a proporla, non sono comportamenti obiettivamente valutabili e non integrano una manifestazione di volontà di rinuncia alla prescrizione, né peraltro un fatto incompatibile con la volontà di avvalersene (C. 9487/1993)
- Sono stati ritenuti casi di rinuncia tacita alla prescrizione:
 - Il pagamento del debito prescritto
 - La linea difensiva svolta in giudizio dal difensore

“La rinunzia a far valere la prescrizione dell'azione proposta ex adverso può essere desunta dalle difese svolte dal procuratore della parte senza che possa rilevare in contrario la mancanza di potere dispositivo nel procuratore alle liti, poiché ciò vale per la rinuncia espressa, ma non per le conseguenze che possono derivare per implicito dalla linea difensiva adottata dal difensore il quale, nell'adempimento del mandato conferitogli, sceglie in piena autonomia la condotta tecnico-giuridica ritenuta più confacente alla tutela del proprio cliente” (Cass. 782/1987) - sentenza commentata criticamente
- Non sono stati ritenuti casi di rinuncia tacita alla prescrizione:
 - quando il debitore chiede al creditore di indicare l'ammontare di un credito da questa vantato, credito rispetto al quale il debitore aveva però già manifestato la volontà di avvalersi della prescrizione (Cass. 8217/2007)
 - il pagamento parziale di un debito, con riferimento alla residua parte di debito da pagare, con accertamento rimesso al giudice di merito (Cass. 23746/2007)
- La rinuncia tacita della prescrizione è valida ed efficace nonostante il rinunciante ignorasse che esistesse un termine di prescrizione a suo favore (Cass. 3672/1988)

DURATA DELLA PRESCRIZIONE

ORDINARIA: 10 ANNI ogni situazione per la quale non sia stabilito un termine differente (art. 2946 c.c.)

VENTENNALE: diritti reali di godimento: servitù (art. 1073 c.c.), superficie (art. 954, ult. comma, c.c.); ipoteca rispetto ai beni acquistati da terzi (art. 2880 c.c.)
[N.B.: la durata ventennale di efficacia dell'ipoteca *ex* art. 2847 c.c. non è termine di prescrizione]

PRESCRIZIONI BREVI:

5 ANNI diritto al risarcimento del danno (art. 2947 c.c.)

5 ANNI prescrizioni in materia di società (art. 2949 c.c.)

5 ANNI altre prestazioni di natura periodica (art. 2948 c.c.)

Prescrizioni in materia di

-**Mediazione** – un anno (art. 2950 c.c.)

-**spedizione e trasporto** – un anno o diciotto mesi (art. 2951 c.c.)

-**Assicurazione** - uno o due anni (art. 2952 c.c.)

Tuttavia, se la sussistenza dei diritti cui si applicano le prescrizioni brevi sono stati affermati con sentenza passata in giudicato, ad essi si applica la **prescrizione decennale** (art. 953 c.c.)

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

La *sospensione della prescrizione* consiste in un “arresto” del termine prescrizionale per in corrispondenza di ragioni previste dalla legge, che consistono in, **cause sopraggiunte** (che ne impediscono la continuazione) o **che esistono sin dall'inizio** (e pertanto ne impediscono l'inizio della decorrenza), tali da porre il titolare del diritto nella impossibilità di fatto o grave difficoltà (materiale o morale) di esercitarlo e, quindi, ne giustificano l'inerzia:

- particolari relazioni tra le parti: marito e moglie (anche se separati, v. Cass. 4205/1985; Trib. Bologna 21.05.2004) tutore e minore, etc. – **art. 2941 c.c.**
- condizione del titolare del diritto: minore non emancipato o interdetto privi del tutore; militare in tempo di guerra – **art. 2942 c.c.**
- altre cause stabilite dal leggi speciali : es. reclamo scritto che sospende la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore internazionale per perdita della merce *ex art. 32* della Convenzione sul trasporto internazionale di merci su strada (stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956, e resa esecutiva con L . 1621/1960 (Cass. 24680/2009)

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE (SEGUE)

- SOLTANTO IPOTESI TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE, non suscettibili di applicazione analogica (Cass. 5716/1985)
- Non trattandosi di eccezione in senso stretto (Cass. 3270/2009) LA SOSPENSIONE È RILEVABILE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. 24680/2009)
- IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON SI COMPUTA: è una “parentesi” nel decorso del termine di prescrizione. All'inerzia precedente si aggiunge quella successiva all'esaurirsi della causa di sospensione.

Sospensione per rapporti tra le parti

Art. 2941 c.c.

La prescrizione rimane sospesa :

- 1) *tra i coniugi;*
- 2) *tra chi esercita la potestà di cui all'art. 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;*
- 3) *tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale , salvo quanto è disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;*
- 4) *tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato ;*
- 5) *tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;*
- 6) *tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;*
- 7) *tra le persone giuridiche e i loro amministratori , finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;*
- 8) *tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.*

Sospensione per la condizione del titolare

Art. 2942 c.c.

La prescrizione rimane sospesa :

- 1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;
- 2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

- ▣ L'interruzione della prescrizione è prodotta da atti **TIPICAMENTE INDICATI DALLA LEGGE** (artt. 2943 e 2944 c.c.) e non suscettibili di analogia (Cass. 7898/1994)

- ▣ Si ha interruzione della prescrizione:
 - Con l'esercizio del diritto (cessazione dell'inerzia)
 - Con l'esercizio di un'azione a tutela del diritto da parte del titolare
 - Con la formale costituzione in mora da parte dell'avente diritto verso il debitore
 - Con il riconoscimento del diritto ad opera della controparte (art. 2944 c.c.)

- ▣ L'interruzione determina l'inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione (art. 2945, I comma, c.c.)

} (art.
2943 c.c.)

ART. 2943 C.C.

Interruzione da parte del titolare

- [1] La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
- [2] È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
- [3] L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
- [4] La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di **promuovere il procedimento arbitrale**, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
- Atto di costituzione in mora: deve essere PER ISCRITTO
 - Con QUALUNQUE MEZZO: *“L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la prova della sua ricezione da parte del destinatario va valutata secondo gli ordinari criteri di valutazione delle prove.”* (Cass. 7715/2003) – Esiste tuttavia, l'onere del mittente di **provare l'avvenuta ricezione della messa in mora** da parte del destinatario (Cass. 10849/2006)
 - Deve manifestare in maniera inequivoca la volontà di costituire in mora il debitore (Cass. 24656/2010)
 - Può provenire anche da un terzo, sempreché questo agisca come valido rappresentante dell'avente diritto (Cass. 17157/2002)
 - ATTENZIONE: in molti ordinamenti stranieri (es. Francia), la messa in mora, anche formale, non è sufficiente ad interrompere la prescrizione: è necessaria l'instaurazione di un procedimento giudiziario contenente la domanda relativa al diritto che si intende far valere

PRESCRIZIONI PRESUNTIVE

(art. 2952-2961 c.c.)

- ▣ Il legislatore ha previsto alcune ipotesi in cui il decorso del tempo lascia presumere che il debito sia stato saldato
 - trattandosi di compensi per beni o servizi che normalmente vengono pagati contestualmente alla loro erogazione o a breve distanza di tempo
 - **RATIO**: prevalenza della certezza del diritto
- ▣ Fissano termini di **PRESCRIZIONE BREVE** (sei mesi, un anno, tre anni) vista la natura dei rapporti cui fanno riferimento
- ▣ Si tratta di **PRESUNZIONI SEMPLICI**, di cui può essere sempre data prova del contrario
- ▣ **NON OPERA** in relazioni a rapporti per i quali esista un contratto stipulato **PER ISCRITTO** (Cass. 1304/1995) – tesi non pacifica in dottrina e in giurisprudenza
- ▣ Onere della prova invertito (a carico del debitore)
- ▣ Non sono rilevabili d'ufficio, applicandosi anche alle prescrizioni presuntive il principio di non rilevabilità d'ufficio della prescrizione ex art. 2938 c.c. (Cass. 5959/1996)

Decadenza - Art. 2964 ss. c.c.

Nozione: (introdotta per la prima volta nell'ordinamento italiano con il codice civile del 1942) comporta l'estinzione di un diritto, potere o facoltà che non sia stato esercitato **entro un dato termine perentorio**, indipendentemente dalle ragioni dell'inerzia

Fondamento: esigenza obiettiva ed assoluta certezza delle situazioni giuridiche

↓
 a ≠ della **prescrizione**, ove si considerano le **ragioni giustificative dell'inerzia**
 (SOSPENSIONE)

Disciplina: **NON AMMESSE INTERRUZIONE E SOSPENSIONE**

↳ salvo che sia disposto altrimenti: [2964]
 (Es.: atti processuali e periodo feriale)

N.B.: SOLTANTO IL COMPIMENTO DELL'ATTO PREVISTO IMPEDISCE LA DECADENZA (art. 2966 c.c.)

e determina il venir meno della situazione di incertezza.

Impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle norme sulla prescrizione.

Decadenza - Art. 2964 ss. c.c.

materia

diritti indisponibili: decadenza c.d. "di ordine pubblico" (art. 2968 c.c.)

- a) non ammessa rinunzia;
- b) rilevabilità *ex officio*
- c) inderogabilità della disciplina legale:
 - impossibilità di apportarvi modifiche o di stabilire termini convenzionali;
 - irrelevanza del *riconoscimento del diritto*

diritti disponibili: decadenza c.d. "di ordine privato" (v. Art. 2965 c.c.)

- a) ammessa rinunzia;
- b) non rilevabilità *ex officio*;
- c) derogabilità della disciplina legale:
 - possibilità di apportarvi modifiche;
 - *riconoscimento del diritto* = causa impeditiva.

[art. 2966 c.c.]

Specie:

legale

giudiziale

convenzionale

→ **nella generalità dei casi** (es. art. 1495, I comma, c.c.);

→ **talvolta**, in ipotesi previste dalla legge (es.: art. 481 c.c., *actio interrogatoria* per accettazione dell'eredità) fissazione del termine di decadenza ad opera del giudice;

→ **in materia di diritti disponibili** (a condizione che i termini non siano eccessivamente gravosi, art. 2965 c.c.).

Grazie per l'attenzione